

Descrizione delle funzionalità del Registro pubblico delle opposizioni¹ a disposizione dell'Operatore

Introduzione

L'Operatore² che intenda trattare le numerazioni nazionali mediante l'impiego del telefono (con o senza l'intervento di un operatore umano) oppure gli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici pubblici tramite posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato ha l'obbligo³ di consultare il Registro pubblico delle opposizioni (RPO).

Per usufruire dei servizi messi a disposizione dal Gestore del Registro pubblico delle opposizioni (di seguito Gestore) l'Operatore deve presentare istanza comprensiva dei seguenti documenti:

- a) documentazione attestante l'identità dell'Operatore:
 - o per le persone fisiche:
 - i. documento di identità in corso di validità
 - o per le persone giuridiche e gli enti anche non riconosciuti:
 - i. documento di identità del legale rappresentante pro tempore
 - ii. atto di conferimento del potere di rappresentanza o della carica detenuta dal titolare
 - iii. atto costitutivo
 - iv. statuto
- b) per i soli Operatori che effettuano il trattamento mediante l'impiego del telefono (con o senza o senza l'intervento di un operatore umano)⁴:
 - o nel caso di contatto diretto dei Contraenti⁵:

¹ Registro pubblico delle opposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26.

² Per *Operatore* si intende qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, del D. Lgs. n. 196/2003 e delle numerazioni telefoniche nazionali mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

³ Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 5/2018.

⁴ Tale dichiarazione verrà richiesta a tutti gli Operatori in fase di iscrizione, in quanto l'adesione al RPO consente la consultazione sia del RPO telefonico sia di quello postale.

⁵ Per *Contraente* di intende qualunque persona fisica o giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate.



- i. dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante alla quale può essere contattato ovvero dichiarazione dell'utilizzo degli appositi codici o prefissi specifici stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018
- nel caso di affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle chiamate:
 - i. indicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che curerà materialmente i contatti con i Contraenti
- c) l'elenco o gli elenchi aggiornati di Contraenti telefonici che costituiscono la fonte dei dati personali che l'Operatore intende trattare.

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 12, della legge n. 5/2018, gli Operatori "che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste".

Le funzionalità messe a disposizione dal Gestore del Registro pubblico delle opposizioni saranno disciplinate attraverso condizioni generali di contratto da applicare a ogni singolo Operatore. Tale accordo regolamenterà l'accesso al RPO da parte dell'Operatore per verificare l'esercizio del diritto di opposizione alla ricezione di chiamate e posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato.

Di seguito nel documento vengono riportate le caratteristiche principali del servizio per gli Operatori e una breve descrizione dei diritti acquisiti dai Contraenti telefonici tramite l'iscrizione, necessaria per comprendere l'esito della consultazione del RPO:

- 1. Presentazione dell'istanza (registrazione al servizio);
- 2. Gestione dell'istanza;
- 3. Consultazione del Registro pubblico delle opposizioni;
- 4. Tariffe di accesso e modalità di pagamento;
- 5. Diritto di opposizione.



1. Presentazione istanza (registrazione al servizio)

Per registrarsi al servizio, ovvero **presentare l'istanza**, si prevede per il momento di mantenere gli attuali due profili per l'Operatore riportati nella tabella seguente, con possibilità nel futuro di rendere disponibili solo i canali digitali. I due profili si differenziano sostanzialmente per la modalità di sottoscrizione dei documenti relativi all'istanza e per il canale di comunicazione.

	Modalità sottoscrizione documenti relativi all'istanza	Modalità di comunicazione con il Gestore
Profilo Operatore 1	Firma digitale con valore legale su documento digitale	Posta Elettronica Certificata
Profilo Operatore 2	Firma autografa su documento in formato cartaceo	Posta elettronica tradizionale o Posta Elettronica Certificata ⁶
		Raccomandata con ricevuta di ritorno ⁷

Tabella 1 - Profili Operatore

Per entrambi i profili sono previsti diversi passi da eseguire attraverso un'interazione con il sito web del Registro pubblico delle opposizioni, predisposto dal Gestore, per la comunicazione delle prime informazioni necessarie.

In questa fase, per essere facilitati nella compilazione dell'apposito modulo web, sarà possibile utilizzare un meccanismo di identificazione personale (SPID⁸ o CIE⁹) per l'inserimento automatico dei dati del rappresentante legale (o del titolare del contratto, nel caso di persona fisica).

Durante la registrazione l'Operatore dovrà indicare una serie di informazioni, tra cui i dati dei referenti tecnici (fino a cinque) e dei referenti amministrativi (fino a cinque). I primi sono autorizzati dal rappresentante legale (o dal titolare del contratto) all'invio delle liste di contatti per la consultazione del RPO, mentre i secondi alla gestione amministrativa dell'istanza (ad es. richieste di ricarica, compilazione delle richieste di variazione dei dati comunicati).

Inoltre, sempre in fase di registrazione, l'Operatore dovrà indicare il pacchetto di verifiche che intende acquistare e i dati relativi alla fatturazione.

⁶ Per l'invio di documenti non sottoscritti.

⁷ Per l'invio di documenti sottoscritti.

⁸ Sistema Pubblico di Identità Digitale.

⁹ Carta di Identità Elettronica.



La procedura di registrazione relativa ai due profili riportati in I due profili si differenziano sostanzialmente per la modalità di sottoscrizione dei documenti relativi all'istanza e per il canale di comunicazione.

	Modalità sottoscrizione documenti relativi all'istanza	Modalità di comunicazione con il Gestore
Profilo Operatore 1	Firma digitale con valore legale su documento digitale	Posta Elettronica Certificata
Profilo Operatore 2	Firma autografa su documento in formato cartaceo	Posta elettronica tradizionale o Posta Elettronica Certificata
		Raccomandata con ricevuta di ritorno

Tabella 1 si differenzia per le modalità di invio della documentazione prevista (riportata nel paragrafo Introduzione), in quanto nel primo caso viene usata esclusivamente la PEC, mentre nel secondo caso si possono utilizzare i canali posta elettronica tradizionale, PEC e posta ordinaria.

Successivamente il Gestore rende disponibile all'Operatore il contratto (comprensivo del modulo di adesione precompilato) e la relativa fattura elettronica corrispondente all'importo del pacchetto di verifiche selezionato dall'Operatore stesso nella prima fase di interazione con il web form.

L'Operatore provvede a trasmettere:

 secondo il *Profilo Operatore 1*, mediante PEC, il modulo di adesione alle condizioni generali di contratto firmato digitalmente¹⁰ dal legale rappresentante e la ricevuta di avvenuto pagamento della fattura,

oppure

 secondo il *Profilo Operatore 2*, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il modulo di adesione alle condizioni generali di contratto sottoscritto con firma autografa e la ricevuta di avvenuto pagamento della fattura.

Il completamento della presentazione dell'istanza è inteso come il ricevimento da parte del Gestore delle comunicazioni e dei documenti sopra menzionati nella loro completezza.

Il Gestore entro <u>15 giorni</u> mette l'Operatore nelle condizioni – assegnando credenziali di autenticazione e profili di autorizzazione – di poter accedere alla funzione di aggiornamento delle liste di numerazioni e pubblica sul sito del Registro pubblico delle opposizioni i riferimenti di contatto dell'Operatore.

_

¹⁰ Attraverso firma digitale con valore legale.



Le credenziali di autenticazione devono essere consegnate all'Operatore attraverso un canale che garantisca integrità e riservatezza e in cui l'identità dei soggetti sia verificata. Sia nel caso della posta elettronica tradizionale sia nel caso della posta elettronica certificata, al fine di identificare i soggetti abilitati sarà necessario avere fiducia della corrispondenza tra il titolare della casella di posta e la persona (fisica o giuridica) che sottoscrive il contratto. Per ottenere questo risultato vengono utilizzati una serie di accorgimenti tecnici e procedurali.

Come descritto di seguito le credenziali di autenticazione differiscono a seconda degli strumenti utilizzati per lo scambio delle liste di contatti.

La validità dell'iscrizione di un Operatore al Registro pubblico delle opposizioni cessa decorsi dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo Registro.

2. Gestione istanza

La **gestione amministrativa** dell'istanza avverrà esclusivamente collegandosi all'apposita **area riservata** sul sito web del Registro pubblico delle opposizioni attraverso una connessione autenticata – mediante certificati digitali sia del server del Gestore sia del client dell'Operatore – e protetta dall'utilizzo di algoritmi crittografici. Il protocollo scelto per questa connessione è l'HTTPS (HTTP su TLS/SSL).

L'accesso avverrà in due fasi distinte: la prima identifica e autentica la persona fisica, la seconda accerta l'autorizzazione ad agire in qualità di referente amministrativo per conto dell'Operatore registrato. L'identificazione personale sarà effettuata, in alternativa, tramite SPID, CIE, CNS oppure un certificato digitale *client* (emesso da autorità di certificazione esterna). Completata la fase di identificazione, una coppia di credenziali username/password consentirà di accedere ai servizi.

Tramite l'area riservata, in linea con il servizio finora erogato, il referente amministrativo potrà visualizzare:

- i dati dell'istanza;
- o il credito residuo;
- o l'elenco delle liste sottomesse, comprensivo dell'esito dell'elaborazione.

Inoltre, sempre all'interno dell'area riservata saranno rese disponibili le seguenti nuove funzionalità, per favorire una maggiore digitalizzazione del servizio:

- la compilazione in modalità assistita tramite web form e l'invio di richieste di ricarica del credito;
- la compilazione assistita tramite web form e la generazione in formato PDF dei moduli da sottoscrivere per la gestione dell'istanza, come l'aggiornamento dei dati societari e dei referenti tecnici e amministrativi, il cambio password dei referenti, il recesso dal contratto.



Con la realizzazione della nuova area riservata non saranno più disponibili le modalità attualmente in funzione per la richiesta di ricarica e di aggiornamento dell'istanza, in particolare la compilazione di moduli in formato PDF scaricabili dal sito web del RPO.

3. Consultazione del Registro pubblico delle opposizioni

L'aggiornamento delle liste di contatti da parte dell'Operatore potrà avvenire secondo le tre modalità descritte nei paragrafi successivi. La verifica di ogni singola lista di numerazioni può essere effettuata con riferimento al RPO telefonico oppure a quello postale.

L'Operatore avrà la possibilità, tramite ognuna delle tre interfacce, di visualizzare le verifiche residue al fine di dimensionare correttamente le richieste e di essere informato sulla necessità di acquistare ulteriori verifiche. Tale operazione potrà pertanto avvenire attraverso l'accesso all'area riservata nel sito web del Registro pubblico delle opposizioni, all'interno dei messaggi PEC contenenti le liste aggiornate o attraverso l'apposita funzione del web services.

Riguardo alle liste di contatti, sono illustrati nei successivi paragrafi le seguenti caratteristiche:

- a) modalità di aggiornamento;
- b) formato dei dati;
- c) validità delle liste aggiornate.

Si prevede di mantenere gli attuali vincoli circa la dimensione delle liste e il numero massimo di invii giornalieri. Pertanto, una singola lista potrà contenere da un minimo di una numerazione a un massimo di 1.000.000 di numeri. Sarà possibile sottoporre ad aggiornamento fino a 5 liste al giorno, con la possibilità di inviarne giornalmente un numero superiore, fino a un massimo di 15 richieste, purché ciascuna delle prime 5 contenga non meno di 900.000 numerazioni telefoniche e vi sia la necessità, per il singolo Operatore, di procedere in un unico giorno all'aggiornamento di una quantità complessiva di numerazioni telefoniche superiore a 5.000.000.

NB: fermo restando la legittimità del trattamento della lista di contatti sottoposta a verifica, è responsabilità dell'Operatore valutare la liceità del trattamento a fronte delle informazioni fornite dal Gestore del RPO nella lista aggiornata.

3.1. Modalità di aggiornamento delle liste di contatti

3.1.1. Interfaccia web

Per gli Operatori che durante la presentazione dell'istanza hanno indicato un indirizzo di posta elettronica tradizionale per il referente tecnico sarà possibile inviare la lista di numerazioni collegandosi all'area riservata disponibile nel sito web del Registro pubblico delle opposizioni attraverso una



connessione autenticata – mediante certificati digitali sia del server del Gestore sia del client dell'Operatore – e protetta dall'utilizzo di algoritmi crittografici. Il protocollo scelto per questa connessione è l'HTTPS (HTTP su TLS/SSL).

L'accesso avverrà in due fasi distinte: la prima identifica e autentica la persona fisica, la seconda accerta l'autorizzazione ad agire in qualità di referente tecnico per conto dell'Operatore registrato. L'identificazione personale sarà effettuata, in alternativa, tramite SPID, CIE, CNS oppure un certificato digitale *client* (emesso da autorità di certificazione esterna). Completata la fase di identificazione, una coppia di credenziali username/password consentirà di accedere ai servizi.

Per l'interfaccia web i momenti significativi del processo di aggiornamento delle liste saranno fissati attraverso la marcatura temporale eseguita dal Gestore sulla lista sottoposta e su quella aggiornata.

L'Operatore riceverà attraverso un messaggio di posta elettronica la notifica della sottomissione dell'elenco e sarà informato della disponibilità della lista aggiornata sempre tramite posta elettronica.

Il Gestore del RPO dà corso all'interrogazione selettiva di ciascun Operatore entro 24 ore dalla ricezione della richiesta e comunque dopo aver eseguito i necessari controlli sulla lista (verifiche residue, formato, ecc.). Successivamente l'Operatore potrà ottenere la lista aggiornata collegandosi nuovamente all'area riservata nel sito web del Registro pubblico delle opposizioni con modalità analoghe a quelle usate per l'invio della richiesta.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile dare seguito alla richiesta, l'Operatore riceverà una comunicazione contenente il problema emerso.

Gli Operatori che durante la presentazione dell'istanza hanno indicato un indirizzo di posta elettronica tradizionale per il referente tecnico possono inviare le liste, previa richiesta e successiva abilitazione da parte del Gestore, anche tramite il web services, secondo quanto riportato nel paragrafo 3.1.3.

3.1.2. Interfaccia PEC

Per gli Operatori che hanno indicato un indirizzo di posta elettronica certificata per il referente tecnico è possibile inviare attraverso tale indirizzo la richiesta, contenente in allegato la lista da aggiornare, firmata digitalmente.

Pertanto, per quanto riguarda l'aggiornamento delle liste tramite PEC il funzionamento del sistema è basato sull'uso di un certificato di firma digitale con valore legale – con cui devono essere firmate le liste di numerazioni sottomesse a verifica – e sul riconoscimento dell'indirizzo PEC di provenienza della richiesta.



Il Gestore del RPO dà corso all'interrogazione selettiva di ciascun Operatore entro 24 ore dalla ricezione della richiesta e comunque dopo aver eseguito i necessari controlli sul messaggio (autenticazione, autorizzazioni, verifiche residue, ecc.).

Il Gestore del RPO produce e invia tramite PEC nella risposta al messaggio ricevuto la lista aggiornata firmata digitalmente, in forma di allegato.

Nel caso non si possa dare seguito alla richiesta, l'Operatore riceverà un messaggio di posta elettronica certificata con l'indicazione del problema emerso.

Nonostante i gestori di PEC garantiscano una disponibilità del servizio pari al 99,8% potrebbero verificarsi rari casi di malfunzionamento in cui il mittente potrebbe ricevere notifica solo dopo 24 ore dal momento dell'invio del messaggio. Il Gestore in caso di ritardo nella ricezione della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio contente la lista aggiornata provvederà ad inviare nuovamente tale lista ogni quattro ore fino a che almeno una lista non sia consegnata. Nel caso non sia possibile ottenere la ricevuta di consegna per 24 ore il Gestore effettuerà l'invio anche con una seconda casella di PEC (fornita da un gestore di PEC alternativo), predisposta per i casi di disservizio prolungati. La seconda casella PEC per la ricezione delle richieste di aggiornamento verrà resa disponibile e comunicata agli interessati in caso di necessità.

Gli Operatori che per il proprio referente tecnico abbiano dichiarato un indirizzo di posta elettronica certificata possono in alternativa inviare le liste non firmate digitalmente attraverso l'area riservata disponibile nel sito web del Registro pubblico delle opposizioni, secondo quanto descritto nel paragrafo 3.1.1., oppure, previa richiesta e successiva abilitazione da parte del Gestore, tramite il web services, secondo quanto descritto nel paragrafo 3.1.3.

3.1.3. Interfaccia web services

Oltre alle due interfacce attualmente in uso per la consultazione del RPO sopra descritte, il Gestore intende offrire anche una modalità automatizzata.

Una volta resa disponibile tale modalità, pertanto, gli Operatori, dopo averne fatto richiesta, potranno sottomettere a verifica le liste mediante un'interfaccia web services realizzata con tecnologia REST.

L'accesso all'interfaccia REST prevede l'uso di un certificato digitale client web aziendale e credenziali (username/password) fornite dal Gestore.

Tramite la stessa interfaccia sarà possibile ottenere diversi servizi, tra cui ad esempio scaricare la lista elaborata, ottenere informazioni quali lo stato della sottomissione, la tipologia dell'eventuale errore riscontrato, le verifiche residue.



Il Gestore del RPO dà corso all'interrogazione selettiva di ciascun Operatore entro 24 ore dalla ricezione della richiesta e comunque dopo aver eseguito i necessari controlli sulla lista (verifiche residue, formato, ecc.).

La disponibilità della lista elaborata sarà altresì segnalata mediante l'invio di una notifica tramite posta elettronica o PEC.

NB: mentre le interfacce web e PEC saranno disponibili entro 120 giorni dalla pubblicazione del regolamento attuativo in Gazzetta Ufficiale, l'interfaccia web services potrebbe essere attivata successivamente.

3.2. Formato delle liste di contatti

In un'ottica di efficienza in termini gestionali ed economici, nonché di continuità con l'attuale servizio, si utilizzerà sia per il marketing telefonico sia per quello postale il **numero di telefono** come **chiave** di *matching*.

Per quanto riguarda il Registro pubblico delle opposizioni cartaceo, il diritto di opposizione è da intendersi riferito all'indirizzo postale riportato negli elenchi telefonici pubblici e corrispondente al numero di telefono presente nella lista di contatti sottomessa a verifica.

3.2.1. Formato delle liste in ingresso

Il formato delle liste da sottoporre a consultazione con il RPO è rappresentato da un file di testo contenente le numerazioni per cui si intende verificare il diritto di opposizione alla ricezione di chiamate e posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato.

I numeri di telefono da verificare devono essere riportati in un file di testo ASCII contenente unicamente stringhe di caratteri numerici separate dalla sequenza di caratteri "0x0D" e "0x0A" (corrispondenti al carriage return e line feed), compresso mediante l'algoritmo deflate (IETF RFC1951). Le numerazioni devono contenere il prefisso geografico ma non quello nazionale (ad es. 0612345678). Verranno scartate come errate, senza addebito sul credito dell'Operatore, le liste che contengono errori individuabili attraverso un controllo formale (ed es. numerazioni che iniziano con numeri non previsti dal Piano nazionale di numerazione).

3.2.2. Formato delle liste restituite

A differenza dall'attuale modalità di funzionamento, non sarà rimossa alcuna numerazione dalla lista sottomessa a verifica.



Nel caso di riscontro con il **Registro telefonico**, a ciascuna numerazione della lista sottomessa saranno associati due campi informativi separati dal carattere "," virgola:

- l'attuale stato dell'iscrizione al Registro mediante un valore booleano (1 = iscritto, 0 = non iscritto);
- o qualora disponibile, la *data* dell'iscrizione al RPO telefonico o dell'ultimo rinnovo nel formato *aaaa-mm-dd*.

Il campo data rappresenta l'istante temporale in cui i consensi precedentemente forniti dal Contraente per i contatti telefonici (con o senza l'intervento di un operatore umano) vengono annullati. Tale campo non conterrà alcun dato nel caso in cui il numero non sia mai stato iscritto oppure lo sia stato ma senza l'annullamento dei consensi pregressi (vedi paragrafo 5).

Nel caso di riscontro con il **Registro postale**, la lista restituita conterrà per ogni numero solamente l'attuale stato dell'iscrizione a tale RPO (senza indicazione della data di iscrizione o rinnovo).

In entrambi i casi, le righe all'interno del file restituito saranno separate dalla sequenza di caratteri "0x0D" e "0x0A" (corrispondenti al *carriage return* e *line feed*).

Le revoche selettive nei confronti di specifici Operatori (vedi paragrafo 5) che possono essere associate a ciascuna numerazione sono considerate dal sistema al fine di determinare lo *stato* e la *data* dell'iscrizione o dell'ultimo rinnovo da restituire all'Operatore che consulta il RPO.

Nel documento *Esempi di consultazione del nuovo RPO* sono riportate alcuni casistiche di consultazione del RPO.

3.3. Validità delle liste di contatti aggiornate

La consultazione del Registro pubblico delle opposizioni ha efficacia pari a quindici giorni per i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante l'impiego del telefono e a trenta giorni per i trattamenti di dati per le medesime finalità mediante l'impiego della posta cartacea.

I termini si intendono a partire dalla disponibilità della lista aggiornata restituita dal Gestore.

4. Tariffe di accesso al servizio e modalità di pagamento

Le tariffe di accesso al Registro pubblico delle opposizioni per gli Operatori di marketing telefonico e postale saranno definite con apposito decreto del Ministro delle sviluppo economico.

Si prevede, inoltre, di utilizzare la piattaforma *pagoPA* per effettuare i pagamenti di tali tariffe, in accordo all'art. 5 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii..



5. Diritto di opposizione

Una volta attivato il nuovo Registro pubblico delle opposizioni, i Contraenti telefonici potranno:

- a) iscriversi;
- b) rinnovare l'iscrizione;
- c) cancellare l'iscrizione:
- d) revocare selettivamente l'iscrizione nei confronti di uno o più Operatori.

Attraverso l'iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni i Contraenti telefonici possono opporsi al trattamento dell'indirizzo postale presente negli elenchi telefonici pubblici e della propria numerazione (presente o meno nei suddetti elenchi) effettuato rispettivamente mediante posta cartacea e l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato

L'iscrizione (o il suo rinnovo) al Registro telefonico, effettuata su richiesta esplicita del Contraente telefonico, comporterà automaticamente l'annullamento di tutti i consensi precedentemente rilasciati per il trattamento della numerazione effettuato mediante l'impiego del telefono (con o senza l'intervento di un operatore umano) per le finalità sopra menzionate.

I Contraenti telefonici iscritti al Registro pubblico delle opposizioni telefonico e postale al momento dell'estensione del RPO a tutte le utenze telefoniche saranno automaticamente iscritti al nuovo servizio (rispettivamente nel RPO telefonico e in quello postale) ma senza l'annullamento dei consensi ai contatti mediante l'impiego del telefono (quindi senza data di iscrizione), in quanto l'iscrizione avviene di default senza esplicita richiesta del Contraente telefonico. Qualora quest'ultimo intendesse annullare anche i consensi pregressi potrà chiedere il rinnovo dell'iscrizione.

Parimenti, i numeri fissi non presenti negli elenchi telefonici pubblici, forniti periodicamente dai gestori telefonici (ex art. 1, comma 3, della legge n. 5/2018), saranno iscritti di *default* nel RPO telefonico, qualora non lo siano già, senza attribuire la data di iscrizione, ovvero senza annullamento dei consensi pregressi, per la stessa ragione sopra riportata.

Quando un numero è iscritto nel RPO i Contraenti attraverso il sito web o tramite contact center possono esercitare l'opzione di revoca selettiva dell'opposizione nei confronti di uno o più Operatori registrati al RPO.

Le opzioni di revoca selettiva per ciascuna numerazione sono considerate dal sistema al fine di determinare lo *stato* e la *data* di annullamento dei consensi da restituire allo specifico Operatore che consulta il RPO.



Il Contraente telefonico può rinnovare l'iscrizione al RPO, in tal caso sono annullati i consensi al trattamento delle numerazione mediante l'impiego del telefono (con o senza l'intervento di un operatore umano) per fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato rilasciati prima dell'annotazione del rinnovo.

Nel caso la numerazione per cui si richiede il rinnovo abbia delle revoche selettive attivate il Contraente telefonico potrà decidere se mantenerle (in tale caso lo stato non cambia per gli Operatori in revoca selettiva e il rinnovo non produce per loro effetti) oppure annullarle.

Con riferimento al RPO postale, attraverso l'iscrizione i Contraenti telefonici potranno opporsi al trattamento dei dati personali presenti negli elenchi telefonici pubblici per fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato mediante l'impiego della posta cartacea. A seguito dell'iscrizione i Contraenti telefonici potranno esercitare la revoca selettiva dell'iscrizione, il rinnovo¹¹ o la cancellazione dell'iscrizione.

11

¹¹ Lo stato di una numerazione a seguito del rinnovo dell'iscrizione al RPO postale può variare effettivamente solo nel caso siano state espresse delle revoche selettive in precedenza e il Contraente telefonico decida di cancellarle.